DICH-01-AM -- REV1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (ART. 47 D.P.R. 445/2000)

ANTIMAFIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

(1) Art. 85 Soggetti sottoposti alia verifica antimafia

La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
 La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferiral, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili al sensi dell'articolo 2615-ter dei codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a clascuno dei consorziati che nel consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed al soci o consorziati per conto del quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della pubblica amministrazione; c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro,

ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e poi per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, al soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nei territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi, sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
l) per le società personali al soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2 le coloro secondo se modalità indicate nelle appropriate comma 2 per le secolori e società di qualunque tipo, anche prive di

2-bis. Ottre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nel casi contempiati dell'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché al soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui

all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nei territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferiral a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore del giochi pubblici, oltre a z-quato previsto nelle medesime lettere bi e ci dei comma 2, concessionare nei settere di giorni publici, ottre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferiral anche al soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione at capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché al direttori generali e al soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferiral anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché al direttori generali e al soggetti responsabili delle sedi eccondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al conluge non separato.

(2) Per ruolo si intende la funzione o l'incarico ricoperto all'interno dell'impresa.